PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 5

Fondo perequativo per la finanza locale

A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

b) la quota di lire 160 miliardi consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere:

a) la quota pari a lire 591 miliardi secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purche' il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di

montanita' e' quella fissata per legge. A tal fine e' definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stesa classe demografica. La spesa corrente e' quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono cosi' definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo pro-capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), punti 1) e 2);

c) la quota di lire 1.440 miliardi; tale quota e' consolidata nella misura corrisposta, per ciascun erte, nell'esercizio 1986. L'importo di 840 miliardi di lire di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e' attribuito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a). Ferma restando l'erogazione dei contributi perequativi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e' attribuito:

a) alle province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), dal punto 1) al punto 4), con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

b) ai comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), punto 1).

Versione in vigore dal 2 luglio 1987, non più in vigore dal 1 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-256-1987/art-5-fondo-perequativo-per-la-finanza-locale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it